

**Regolamento per l'utilizzo di telecamere nelle aree interne ed esterne di pertinenza dell'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/12/2016 con delibera n.5 allegato n.4**

INDICE

art. 1 - Finalità

art. 2 - Definizioni D. Lgs. n. 196/03

art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

art. 5 - Conservazione delle registrazioni

art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini

art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

art. 8 - Informativa

art. 9 --norma di rinvio

art.10 --Comunicazione

art 11 modifiche regolamentari

art 12- Diritti degli interessati

art. 13- pubblicità

art.14-accertamento di illeciti

art.15- mappatura del posizionamento delle telecamere

allegato 1 - cautele da adottare

allegato 2 Privacyprocedura per l'accesso alle immagini

fac -simile richiesta di accesso a videoregistrazioni

fac -simile reclamo

art. 1 - Finalità

Il presente disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video sorveglianza negli spazi di pertinenza, gestito ed impiegato dalla Scuola e che si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 - Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente disciplinare, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Il “Regolamento per la Videosorveglianza” viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice Privacy)

Le finalità che l’I.T. “M.Rossi Doria” intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell’Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi e la prevenzione di furti e di atti vandalici.

La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione e degli interventi dei Collaboratori scolastici.

L’impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

ad assicurare maggiore sicurezza agli studenti e agli operatori scolastici;

a tutelare il patrimonio da atti vandalici;

al controllo di determinate aree all’aperto non presidiate

prevenire atti delittuosi presso le sedi dell’Istituto;

tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi scolastiche

a prevenire l’intrusione di bulli;

#### art. 2 - Definizioni D.Lgs. n. 196/03

**1. Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

**2. Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

**3. Dati identificativi:** i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.

**4. Dati sensibili:** dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

**5. Dati giudiziari:** dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

**6. Titolare:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

**7. Responsabile:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

**8. Incaricati:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

**9. Interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

**10. Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

**11. Diffusione:** dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

**12. Dato anonimo:** dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

**13. Misure minime:** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.

#### art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema di proprietà dell'Istituto è composto da n.10 telecamere di tipo fisso, componenti un sistema a circuito chiuso, con possibilità di visualizzazione infrarossa, posizionate sulle aree di accesso e di pertinenza all'esterno. All'interno sono posizionate nei due corridoi al piano terra e al primo piano, all'ingresso principale e a quello della palestra, comunque, collegate ad un sistema di registrazione video posto all'interno dell'Istituto.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espreso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;

Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;

Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;

I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;

I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.

Le apparecchiature di registrazione sono ubicate nella stanza del dirigente scolastico, all'interno di un armadio server apposito, chiuso a chiave. La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati. L'accesso al sistema avviene con password conosciuta per metà dal Titolare dei dati e per metà responsabile del trattamento.

L'attivazione del sistema all'interno dell'Istituto è inibita durante l'orario di attività dell'Istituto. Le immagini, sono archiviate per una durata di 48 ore o superiore se dovuta a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive, e ad un monitor video presente nella postazione centrale di

controllo situata nella stanza del dirigente scolastico. Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

Le telecamere che riprendono il cancello d'ingresso, e la casa dell'ex custode, registrano 24h su 24 mentre le altre attivano la funzione di registrazione dalle ore 19.00 alle 7.45.00, ovvero, di norma, quando sono terminate le attività didattiche degli alunni e quelle lavorative dei dipendenti dell'Istituto. Solo in situazioni di comprovata necessità e urgenza che attengano alla sicurezza della scuola, in mancanza di scelte e quindi in via residuale, sarà possibile attivare la registrazione 24h su 24 dell'intero sistema video. In questo caso l'operatore dovrà annotare su un apposito registro l'orario di accensione ed i motivi che l'hanno resa necessaria.

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolazione e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti altre abitazioni

Quando tale sistema sarà dotato delle caratteristiche tecniche adeguate, verrà richiesto il collegamento diretto con le Forze dell'Ordine locali per una maggiore protezione dell'Istituto.

#### art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi della legge 675/96, è l' I.T. "M.Rossi Doria" di Marigliano rappresentato dal Dirigente Scolastico prof Giuseppe Ianniciello. Il Responsabile del trattamento dati è il prof. Perretti Giovanni.. Incaricato del trattamento dati è l'assistente Tecnico Carmine Iovino. Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G.. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Il titolare e il Responsabile dei dati vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo, gestione e manutenzione del sistema.

Alle immagini in diretta provenienti dalla videocamera possono accedere soltanto gli incaricati.

A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione del sistema di Videosorveglianza segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 DLgs 196/03, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista degli artt. 8 e 9 DLgs 196/03.

#### art. 5 - Conservazione delle registrazioni

La conservazione sarà limitata alle 48 ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.

I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

#### Art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 29/04/2010):

##### Principio di Liceità.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), l'I.T. "M Rossi Doria" effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all'art.1.

La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Inoltre l'I.T. "M Rossi Doria" effettuerà il trattamento dei dati attraverso Sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

##### Principio di Necessità.

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, c.1, lett. a), del Codice Privacy.

Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. L'impianto di Videosorveglianza è conformato in modo da non permettere l'identificazione dell'interessato. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

##### Principio di Proporzionalità.

L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, c 1, lett. d) del Codice Privacy).

Gli impianti di Videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

##### Principio di Finalità.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, c.1, lett.b), Codice Privacy.

Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza.

#### art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il Dirigente Scolastico valuterà nel caso di informare le Autorità giudiziarie.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### art. 8 - Informativa

Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione a mezzo di cartelli e si adotta il modello di informativa standard previsto dall'allegato 1 Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010. La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo on line dell'istituto

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo on line dell'Istituto.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

#### Art.9 NORMA DI RINVIO

1 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni dei Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

#### ART. 10 - COMUNICAZIONE

1 - La comunicazione dei dati personali da parte della Scuola a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

#### CAPO IV- MODIFICHE

#### ART. 11 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1 - Gli aggiornamenti del presente disciplinare di natura normativa o riguardanti l'ampliamento del sistema di video sorveglianza sono aggiornati con determinazione dirigenziale e pubblicati sul sito istituzionale.

#### art. 12 - Diritti degli interessati

Ai sensi del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- a) accedere ai dati che li riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Istituto garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile della Unità Operativa;
- b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.

#### Art. 13 PUBBLICITA'

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il D.Lgs. nr. 196/2003 e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- La pubblicazione sul sito internet dell'Istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto
- L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata
- La comunicazione alla RSU d'Istituto.

#### Art. 14 ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora fossero perpetrati, ai danni dell'Istituto e delle sue pertinenze, fatti qualificabili come ipotesi di reato, e dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere emergessero, in relazione a tali fatti, notizie identificative, gli incaricati procederanno ai relativi adempimenti presso l'Autorità di P.S., affinché si proceda ai sensi dell'art. 347 C.C.P.

**MAPPATURA DEL POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE COLLOCAZIONE VIDEOCAMERA IP TIPO**

**1 PIANO TERRA CORRIDOI LATO A E B, INGRESSO PRINCIPALE**

**2 PIANO PRIMO CORRIDOI LATO A E B**

**3 CANCELLO INGRESSO PEDONALE,/CARRABILE E CASA EX CUSTODE**

**4 SPAZI DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO LATO A E B**

**5 INGRESSO PALESTRA**

#### DISCIPLINARE PRIVACY

#### ALLEGATO 1 - CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, a persone estranee non autorizzate.

2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) ignifugo dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

4) La cancellazione delle Immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.

5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti

6) L'accesso alle immagini è consentito solo:

- al Titolare e al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
- all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;

8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura dei video, tramite apposito strumento.

9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di seguito indicato nel quale dovranno comunque essere riportati:• la data e l'ora dell'accesso;

- l'identificazione del terzo autorizzato;
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso;
- la motivazione all'accesso .

10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

## DISCIPLINARE PRIVACY

### ALLEGATO 2- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa;

- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa, • indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
  - presenza di altre persone
  - attività svolta durante le riprese
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita Istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo

#### FAC -SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto ....., identificato tramite....., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di Individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1- Luogo o luoghi di possibile ripresa

.....

2- Data di possibile ripresa .....

3- Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) . ..

4- Abbigliamento al momento della possibile ripresa .....

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

..... ,

7 Attività svolta durante la possibile ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

In fede (Luogo e data) (firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra ..... ha  
avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

FAC -SIMILE RECLAMO

Al Titolare del trattamento dei dati

Il sottoscritto .... che aveva presentato in data ..... presso ..... una  
richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo  
per i seguenti motivi:

.....

Recapito tel./ postale

luogo, data e firma

Art. 15 - Disposizioni attuative e di rinvio

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni  
istituzionali dell'Istituto.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto  
dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante  
per la protezione dei dati personali sopra richiamati